

Il Giudice Istruttore,  
a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti e i documenti del giudizio R.G.C. n. 792/08;

esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione avanzata dal procuratore della società opposta in virtù del combinato disposto degli artt. 165 e 645, comma 2, e 647 c.p.c., dal momento che la costituzione in giudizio della società opponente è avvenuta oltre il termine di 5 giorni dalla notificazione dell'atto di citazione benchè fosse stato assegnato alla A. s.r.l. un termine di comparizione non inferiore a 90 giorni (data notifica 4.10.2008, citazione per il 16.01.2009);

rilevato che detta eccezione si fonda sull'argomentazione contenuta nella recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19246 del 9.9.2010 che, con una "puntualizzazione" rispetto al consolidato orientamento che ancorava la dimidiazione del termine di costituzione alla riduzione, volontaria o per mero errore di calcolo, del termine di comparizione assegnato al convenuto opposto (si vedano "ex pluribus" Cass. nn. 14017/2002, 17915/2004, 18942/2006, 18203/2008, 11436/2009, con avallo anche della Corte Costituzionale, si vedano ad esempio le ordinanze nn. 18/2008 e 230/2009), ha affermato testualmente che: "esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l'art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà";

ritenuto tuttavia, con orientamento condiviso da tutti gli altri magistrati della Sezione civile di questo Tribunale, che la pedissequa applicazione di tale innovativo orientamento anche a tutti i giudizi di opposizione introdotti prima della sua "maturazione" - con conseguente declaratoria anche d'ufficio di improcedibilità dell'opposizione ed esecutività del decreto ingiuntivo, preclusiva di una pronuncia sul merito dell'opposizione - rischierebbe di porsi in contrasto con il principio costituzionale del "giusto processo", sia sotto il profilo della durata ragionevole (da considerarsi offeso anche quando venga posta nel nulla, ora per allora, attività processuale già eseguita nella condivisa consapevolezza della sua ritualità) che sotto quello della effettività della tutela giurisdizionale, cardini interpretativi desumibili non solo dall'art. 111 Cost. ma anche dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo (si veda sul punto anche Corte cost., sentenza n. 317 del 2009, punto 8 del Considerato in diritto);

considerato che l'alternativa all'improcedibilità sopravvenuta può ricavarsi dalla recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. II, ord. n. 14627 del 17/06/2010, cui è seguita la conforme Cass., Sez. II, ord. n. 15811 del 02/07/2010 redatta dal medesimo estensore) in materia di rimessione in termini, istituto sottratto agli angusti limiti nei quali l'interpretazione dell'art. 184-bis cod. proc. civ. (disposizione applicabile "ratione temporis" a questo giudizio come a quello sul quale si è pronunciata la Corte) l'aveva confinato ritenendolo non invocabile per le "situazioni esterne" allo svolgimento del giudizio, quali sono le attività necessarie alla sua introduzione ed alla sua prosecuzione. Tali innovative pronunzie hanno difatti evidenziato la necessità di evitare che la parte incorra in sanzioni processuali definitive solo a causa del suo adeguamento all'orientamento giurisprudenziale vigente al momento nel quale ha compiuto l'atto viziato, proprio come nel caso in esame, in cui il consolidato orientamento giurisprudenziale ultradecennale ha ingenerato il legittimo affidamento dell'opponente sulla ritualità della costituzione entro i dieci giorni, rendendo di conseguenza scusabile l'errore della parte su norme processuali che possono determinare l'improcedibilità nei giudizi di opposizione introdotti fino alla ripresa delle attività giurisdizionali ordinarie dopo il deposito della sentenza delle S.U. nel periodo feriale (16.09.2010);

ritenuto inoltre che, in aderenza con quanto già affermato da altri Tribunali (Trib. Varese, ord. 8.10.2010, Trib. Torino, ord. 11.10.2010, Trib. Velletri, sent. 19.10.2010), la norma sulla rimessione in termini va interpretata nel caso di specie quale strumento per evitare che dal mutamento dell'orientamento giurisprudenziale già consolidato derivi alla parte incolpevole un pregiudizio processuale non riparabile, e che pertanto, al fine di ottenere tale risultato costituzionalmente neces-

sario, la restituzione delle facoltà processuali altrimenti precluse alla parte incolpevole non necessita di sua apposita istanza e non deve necessariamente sempre attuarsi con la possibilità di compiere l'atto processuale la cui mancanza dovrebbe generare la decadenza. Difatti, nelle ipotesi in cui lo stesso atto sia stato già espletato ma sia tardivo secondo il mutato orientamento giurisprudenziale, la restituzione in termini può anche concretizzarsi nel ritenere l'adempimento comunque tempestivo, senza necessità di ripeterlo, così evitando alla parte che in buona fede lo abbia compiuto la sanzione processuale, e ad entrambe le parti la regressione del processo e l'invalidazione "ex post" di tutti gli altri atti del giudizio (esito a sua volta in contrasto con il principio del giusto processo, ed in particolare con la ragionevole durata del giudizio). Del resto, questa seconda modalità di restituzione in termini non si traduce neppure in un pregiudizio per la controparte opposta che a sua volta aveva aderito all'orientamento di legittimità all'epoca già consolidato, costituendosi nel termine ordinario senza nulla eccepire in ordine alla tempestività della costituzione della controparte ma difendendosi puntualmente nel merito;

ritenuta in conclusione tempestiva la costituzione della società opponente nei termini sopra esposti e non dovendosi procedere ad una declaratoria di improcedibilità, l'eccezione può essere decisa unitamente al merito;

P.Q.M.

Visto l'art. 187, comma 3, c.p.c.,  
dispone che l'eccezione di improcedibilità sia decisa unitamente al merito dell'opposizione e rinvia per gli incumbenti istruttori già fissati (interrogatori formali e audizione di un teste per parte) all'udienza del 28.4.2011, ad ore 9.30.

Si comunichi.

Francavilla Fontana, 22.11.2010

(dott. Giuseppe Marseglia)

IL GIUDICE